



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO ANNO 2009

In esecuzione alla determina n. 124 del 15/05/2009 e ai sensi e per gli effetti della Legge n. 431/98 art. 11 "Fondo Nazionale", della Legge Regionale n. 24/2001 artt. 38 e 39 "Fondo per l'accesso alla abitazione in locazione" e della deliberazione della Giunta Regionale n. 577 del 27/04/2009, "Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 38 della L. R. 24/2001 – Criteri attuativi per l'anno 2009", il Comune di San Pietro in Casale indice un bando pubblico finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai cittadini titolari di contratti di affitto per il pagamento dei canoni di locazione.

I cittadini interessati ad ottenere il contributo dovranno presentare domanda redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilata sui moduli predisposti dal Comune di San Pietro in Casale, **a partire dal 20 maggio 2009, con scadenza entro le ore 12.30 del giorno 20 giugno 2009**, secondo le seguenti modalità:

A. DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi all'erogazione del contributo i cittadini che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) ♦ Cittadinanza italiana *oppure*
 - ♦ cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea *oppure*
 - ♦ cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata complessiva di almeno un anno, ai sensi del D.Lgs n. 286/98 e s.m. In caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il Comune prima dell'erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.
- 2) ♦ Titolarità di un contratto di locazione o sublocazione ad uso abitativo per un alloggio sito nel Comune di San Pietro in Casale, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato, ai sensi del D.P.R n. 131 del 30/04/1986, presso l'Ufficio del Registro o in corso di registrazione (qualora la domanda d'ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto, il Comune provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione presso il competente Ufficio del Registro entro il termine previsto per l'erogazione del contributo) *oppure*
 - ♦ titolarità di un contratto di assegnazione d'uso o in godimento di un alloggio di Cooperativa a proprietà indivisa, qualora siano presenti le seguenti condizioni:
 - ⇒ la cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad Enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
 - ⇒ l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art. 18 della Legge 179/92 e successive modifiche, mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.

In caso di contratto di locazione cointestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i due nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; verrà considerata la loro situazione economica separatamente dividendo l'importo del canone per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito all'obbligazione economica.

In caso di un contratto di locazione contestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio di cui una però non residente nell'alloggio, potrà fare domanda solo la famiglia residente; il comune considererà solo la situazione economica della famiglia residente e dividerà l'importo del canone per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito all'obbligazione economica.

In caso di due contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a due famiglie anagrafiche coabitanti, i due nuclei possono fare domanda di accesso a contributo separatamente; si considererà separatamente la loro situazione economica e l'importo del canone previsto in ciascun contratto.

I contratti così detti ad "uso foresteria" non sono ammissibili a contributo.

E' ammissibile a contributo l'eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell'impresa e il lavoratore dipendente regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Non sono ammissibili i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1, comma 1 della L.431/98).

A partire dal 30/12/98 (entrata in vigore della L.431/98) per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta

I contratti di locazione stipulati prima del 30/12/1998 che sono stati rinnovati tacitamente, sono disciplinati dall'art.2, comma 1 della L.431/98 (contratti liberi 4 + 4).

Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 30/04/1996 e successive modifiche, sono soggetti a imposta di Registro i contratti verbali e in forma scritta, anche di sublocazione, nonché relative cessioni, risoluzioni e proroghe tacite.

- 3) residenza anagrafica nel Comune di San Pietro in Casale, nonché nell'alloggio oggetto della domanda;
- 4) non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- 5) non essere assegnatario di un alloggio comunale.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- ⇒ contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n.392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
- ⇒ titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante;

- 6) il richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale.

Non impedisce l'accesso al contributo:

- ⇒ la titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
- ⇒ la titolarità di una quota di un alloggio non superiore al 50%;
- ⇒ la titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
- ⇒ la titolarità di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
- ⇒ concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fine ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso;
- ⇒ alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. S'intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq. per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestable) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.

- 7) patrimonio mobiliare del nucleo familiare (depositi e conti correnti bancari e/o postali, titolo di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi di investimento, assicurazioni miste sulla vita, libretti di prestito sociale, ecc.) **non superiore a Euro 35.000,00** al lordo della franchigia prevista dal D.lgs 109/98, così come modificato dal D.lgs n. 130/2000;

(N.B. tale limite di euro 35.000,00 è aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%)

- 8) valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, **non superiore a Euro 32.520,00** ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000;
- 9) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

	Valore ISE		incidenza canone/valore ISE
Fascia A	Fino a Euro 11.920,00		non inferiore al 14%
	Valore ISE	Valore ISEE	Incidenza canone/valore ISE
Fascia B	Da 11.920,01 a 32.520,00	non superiore a 16.260,00	non inferiore al 24%

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE, della tabella di cui al punto precedente, risultante dall'attestazione rilasciata dall'I.N.P.S. e relativo alla collocazione nella fascia B, è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

→ presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione *oppure*

→ presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Tali condizioni non sono tra loro cumulabili e i redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore ISEE sono quelli indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

Agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona (art. 4 del DPR n. 223/1989).

I requisiti di cui ai punti 1), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) devono permanere in corso d'anno e sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, nonché dal D.P.C.M. n. 221/1999, modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001.

La domanda può essere presentata da un componente del nucleo ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

L'avente diritto al contributo è il componente del nucleo ISEE che ha sottoscritto la domanda.

La domanda può essere presentata da un componente del nucleo ISEE anche se non intestatario del contratto di locazione, purché residente.

Il requisito di cui al punto 2) deve riferirsi ad uno dei componenti del nucleo familiare

Il requisito di cui al punto 3) deve permanere in corso d'anno ma, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione può essere trasferito nel nuovo alloggio in locazione situato in un altro comune della regione Emilia Romagna.

Nel caso della perdita di uno dei suddetti requisiti in corso d'anno, il comune provvederà a ricalcolare l'incidenza canone/valore ISE considerando solo i mesi di locazione fino al momento della perdita del requisito.

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione:

→ non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentata posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;

→ non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;

→ non sono efficaci eventuali dichiarazioni sostitutive relative ad anni precedenti il 2007. Pertanto coloro che risultano in possesso di attestazione ISE/ISEE calcolata con i redditi dell'anno 2007 ancora in corso di validità, oppure calcolata con redditi riferiti all'anno 2008, potranno utilizzarla ai fini della presentazione della domanda di contributo;

→ sono fatte salve tuttavia le nuove dichiarazioni sostitutive chieste dal comune in seguito agli accertamenti dei requisiti.

B. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata unicamente su moduli predisposti dal Comune di San Pietro in Casale in distribuzione presso lo Sportello Sociale Scolastico o disponibile sul sito internet del Comune alla pagina www.comune.san-pietro-incasale.bo.it. Alla domanda di partecipazione vanno obbligatoriamente allegate:

- l'Attestazione ISE rilasciata dall'I.N.P.S.;
- la Dichiarazione Sostitutiva Unica resa dall'I.N.P.S.;
- copia del contratto di locazione registrato o in corso di registrazione *oppure* assegnazione d'uso *oppure* in godimento di alloggio di Cooperativa a proprietà indivisa;
- per i cittadini non comunitari, fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità di tutto il nucleo familiare;
- fotocopia della ricevuta di pagamento dell'affitto del mese di aprile 2009 (oppure altra documentazione idonea a dimostrare il pagamento del canone di locazione).

L'attestazione, la dichiarazione, copia del contratto e l'istanza, debitamente compilata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, dovranno essere presentate allo Sportello Sociale Scolastico, nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12.30 il giovedì dalle ore 14 alle ore 17.30, oppure essere inviata a mezzo raccomandata A/R, (farà fede la data del timbro postale), entro i termini previsti dal periodo di apertura del bando all'ufficio "Sportello Sociale Scolastico del comune di San Pietro in Casale in Via Matteotti 154 – 40018 San Pietro in Casale (BO)". In caso di spedizione o di consegna della domanda da parte di persona diversa dal richiedente, sarà necessario allegare una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del richiedente stesso.

Lo sportello Sociale e Scolastico è a disposizione per informazioni e per l'assistenza alla compilazione della domanda previo appuntamento (051/6669553 -051/6669521).

C. ENTITA' DEL CONTRIBUTO TEORICO E DI QUELLO EROGABILE

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000:

Fascia	Entità del contributo
Fascia A	Il contributo tale è da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di Euro 3.100,00
Fascia B	Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di Euro 2.325,00

Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore ad Euro 580,00, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo tale limite, ai sensi della deliberazione regionale citata.

Il contributo teorico è calcolato in base ai dati rilevati dalle domande dei richiedenti. Il contributo erogabile è l'importo effettivamente disponibile per il richiedente calcolato in base alle risorse regionali e comunali.

Il contributo verrà erogato in proporzione ai mesi di validità del contratto di locazione ed al mantenimento dei requisiti previsti, con decorrenza 01.01.2009.

Per il calcolo dei numeri di mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

In caso di contributo reale inferiore ad Euro 50,00, non si procederà all'erogazione.

D. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2009 e relativi sia ad alloggi situati nel comune di San Pietro in Casale sia ad alloggi situati in un altro comune della Regione Emilia Romagna anche in seguito a proroga, rinnovo oppure stipula di un nuovo contratto di locazione.

In specifico concorrono al canone di locazione annuale 2009 le seguenti situazioni:

→ le locazioni di alloggi situati nel Comune di San Pietro in Casale, fermo restando la presenza dei requisiti necessari per l'accesso al contributo al momento della locazione. Tali locazioni possono riguardare sia periodi anteriori che posteriori alla presentazione della domanda;

→ le locazioni di alloggi situati in un altro comune della Regione Emilia Romagna, fermo restando la presenza dei requisiti necessari per l'accesso al contributo al momento della locazione. Tali locazioni possono riguardare sia periodi anteriori che posteriori alla presentazione della domanda.

Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando comunale, verrà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2009 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, anche in un altro comune della regione Emilia Romagna.

Il Comune provvederà a calcolare l'incidenza della somma dei canoni dei due contratti a valere per l'anno 2009 sul valore ISE. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora invece il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione, anche in un altro comune della regione Emilia Romagna, il Comune provvederà a calcolare l'incidenza del canone sul valore ISE, tenendo conto dei mesi di locazione fino alla data della cessazione del contratto. Il Comune applicherà la medesima modalità di calcolo dell'incidenza anche nel caso di cambio di residenza senza la stipula di un nuovo contratto di locazione.

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale faccia seguito la stipula di un nuovo contratto di locazione con residenza in altro comune della Regione Emilia Romagna, i richiedenti interessati devono presentare tempestivamente una copia del nuovo contratto.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

E. DECESSO

In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato:

- All'intestatario del contratto di locazione;
- Al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, nel caso l'avente diritto deceduto, fosse anche l'intestatario del contratto.

Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo, così ricalcolato, ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

F. TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA

In caso di trasferimento della residenza in altro comune della regione Emilia Romagna non è possibile presentare una nuova domanda di contributo qualora la stessa sia già stata presentata nel comune di precedente residenza.

In caso di trasferimento della residenza in un alloggio in locazione situato in un altro comune della Regione Emilia Romagna, il Comune di San Pietro in Casale, prima dell'erogazione del contributo, provvederà a verificare che la procedura di accertamento dell'Ufficiale dell'anagrafe si concluda con l'accoglimento della richiesta di iscrizione nel nuovo comune di residenza (art. 19 del DPR n. 223/1989).

G. SFRATTO

In caso di presenza di ordinanza di convalida o sentenza di sfratto esecutiva per morosità oppure per finita locazione, per il calcolo dell'incidenza del canone sul valore ISE si dovrà considerare il numero dei mesi di locazione fino alla data di esecuzione del provvedimento fissata dal giudice (art. 56 della L. 392/1978 ("Equo canone")). Sono fatte salve le proroghe previste dalla legge n. 9/2007 e della Legge 31/2008.

Sono ammissibili a contributo le situazioni di sfratto esecutivo qualora sia in atto una sospensione o proroga dello sfratto.

H. CONTROLLI E SANZIONI

Il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza che, in sede di istruttoria, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, e che potranno inoltre essere effettuati controlli, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze ai sensi del D.Lgs. n.109/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e del D.P.C.M. n. 221/99; così come modificato dal D.P.C.M. n. 242 del 04/04/2001.

Il richiedente deve dichiarare di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 445/2000. In particolare si informano i cittadini interessati che, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76, su cui si richiama l'attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti. (art. 75 del D.P.R. 445/2000).

Ai sensi della L. 241/90, del D.lgs. 109/98, della Delibera della Giunta Regionale n. 577 del 27/04/2009, e sulla base dei criteri stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 13/05/2009, nel caso di assenza di redditi Irpef e Irap (fatti salvi i redditi esenti), oppure in caso di redditi Irpef e Irap inferiori o pari al canone annuo oppure di redditi Irpef e Irap superiori al canone annuo di una quota fino al 30%, il Comune, in sede di istruttoria, a seguito di una valutazione del Responsabile dei Servizi Sociali comunali può:

- chiedere il rilascio di idonea documentazione e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali;
- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente, tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata, al fine di dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche per correggere eventuali errori materiali o di modesta entità;
- escludere dal beneficio economico, dopo aver proceduto alla verifica di cui sopra, nel caso di soggetti non assistiti, le domande valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare.

I. ENTITA' DEL CONTRIBUTO REALE E ALTRE DISPOSIZIONI

Dopo che la Regione Emilia Romagna avrà provveduto al riparto delle risorse finanziarie fra i diversi Comuni, nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico, è stata raggiunta l'intesa con le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini di determinare identica percentuale di copertura delle fasce A e B e di ridurre il contributo in misura tale da non superare il 50% del canone annuo per ciascun richiedente, ai sensi della precitata deliberazione di Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari - a mezzo lettera - l'avvenuta concessione del contributo ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso.

Contemporaneamente, l'elenco dei beneficiari e degli esclusi sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Pietro in Casale per 30 giorni consecutivi.

Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 30 gg. consecutivi dalla data della comunicazione inviata da parte dell'Amministrazione Comunale. Decorso tale termine, il provvedimento si intende definitivo.

Il contributo va riscosso entro il termine perentorio del 30/11/2010, pena decadenza.

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 577 del 27/04/2009, allegato B), punto 13.1 e sulla base di quanto stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 13/05/2009, nel caso di morosità, il contributo integrativo destinato all'inquilino, verrà direttamente erogato al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima.

Dalla residenza municipale, 19/05/2009

Il Direttore Area Servizi alla Persona
Raul Duranti